

## DISCIPLINARE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

### *Art.1 Riduzione della tassa rifiuti per l'utilizzo del compostaggio domestico*

1 Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; a questo fine l'Amministrazione comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici come stabilito dalla L.R. n° 45.

2 Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico è prevista una riduzione del **15%** della tarsu/tariffa rifiuti per gli occupanti le abitazioni private, residenti nel Comune, che dispongano di giardino o terreno ad uso esclusivo e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per le medesime superfici a verde privato.

### *Art.2 Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico*

1 Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco all'art. 3 tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

2 La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente, con relative pertinenze ubicate esclusivamente nello stesso stabile riportate in catasto nelle categorie C2-C6.

3 La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro il mese solare successivo a quello in cui ha presentato l'istanza.

4 Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

5 Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di praticare il compostaggio e deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. In caso di eccedenza, il "prodotto" può essere utilizzato, ad esempio, su terreni boschivi percorsi dal fuoco.

6 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

7 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza.

8 Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

### **Art 3. Materiali da compostare - "frazione umida"**

COSA UTILIZZARE	COME	COSA NON UTILIZZARE	PERCHÉ
resti di frutta ed ortaggi	ridotte a pezzi	plastica e gomma	non degradabile
fiore e foglie secche (non malate) e potature	triturati	Olio sintetico per motori esausto	inquinante
fondi di caffè, tè ed altre tisane	tal quali	vernici ed inchiostri	altamente inquinanti
gusci di uova, ossa animali, gusci di molluschi vari	Triturati	pile e medicinali scaduti	altamente inquinanti
olio di frittura	Freddo	tessuti sintetici, vetro, ceramica e metalli	non degradabili
carta non satinata e non plastificata, cartone, fazzoletti e tovaglioli di carta	triturati	Contenuto di filtri da aspirapolvere	inquinanti

N.B. tutti i materiali ammissibili, vanno introdotti in quantità moderate ed equilibrate tra di loro

In questo processo di degradazione il rapporto ottimale Carbonio/Azoto deve essere di 25 - 30 a 1. Residui ricchi di Carbonio (marroni): fogliame, paglia, carta, cortecce, gusci. Residui ricchi di Azoto: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba. Questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.

### **Art 4 - Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia**

1. L'istanza di riduzione va presentata presso l'ufficio Tributi del Comune esclusivamente mediante il modello, allegato al presente regolamento che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARSU. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza può essere presentata in qualsiasi momento e il beneficio decorre dal mese successivo dall'avvenuta autorizzazione.

2 Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento presso l'ufficio competente in materia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.

### **Art 5 Limiti di riduzioni tariffarie**

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 50%, della tassa.